



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO

RECANTE:

“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: GIUSEPPE GRAZIANO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Proposta di legge **“Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende promuovere, riordinare e disciplinare la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d’affezione. Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281, la quale sanciva il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

Attraverso il suddetto provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

La Regione Calabria, nel 1990 si è dotata di una legge grazie alla quale si è riusciti a regolamentare la tutela degli animali invero la Legge n. 41 del 5.05.1990 recante "l'istituzione anagrafe canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali", modificata e integrata attraverso la legge regionale n. 4 del 3.03.2000.

Negli ultimi decenni, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto un ruolo sempre più di rilievo nella nostra società ed è cresciuto il numero di persone che vive con animali domestici. Il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere anche la sensibilità nei confronti di questi ultimi e a far maturare l’esigenza per il legislatore, di introdurre nell’ordinamento legislativo statale e regionale, il riconoscimento giuridico della dignità degli animali che contempla la necessità di proteggerli e tutelare il loro benessere. Tuttavia, nella società moderna, si verifica anche che cani e gatti siano considerati alla stregua di beni di natura consumistica e come tali vengano acquistati, senza considerarne le necessità di spazio e cura o l’indole determinata dalla razza. Pertanto, ad una crescente attenzione verso gli animali fa da contraltare una pratica ancora diffusa di abbandoni. Se i cani vaganti rappresentano un pericolo sulle strade e un potenziale veicolo di diffusione di malattie, quelli catturati (tra i quali vi sono purtroppo quelli abbandonati dall’uomo) hanno bisogno di essere ricoverati in strutture adeguate e curati nel modo migliore possibile.

Come noto, nonostante gli interventi del legislatore attraverso la ben nota Legge 189/2004, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applicazione della stessa sul territorio nazionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l'hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a diffondere informazioni utili per garantire l’adeguato rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat* nonché la tutela degli animali in genere e il contrasto del randagismo anche attraverso la realizzazione di periodiche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione.

Questo ha comportato e comporta tuttora, una serie di problemi maggiormente di natura giuridica e sanitaria ma anche di natura etica, ovvero quelli dei canili cosiddetti «lager» attraverso la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali anzidetti descritti. A tutto ciò si aggiunge il mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato.

Il ritardo accumulato per le carenze normative ha aggravato una situazione che in diverse zone d’Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con animali al seguito. Nonostante le modifiche legislative e l’inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti.

Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio regionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, senza un’adeguata assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Ma quali sono le possibili cause del randagismo canino?

Le cause del randagismo canino possono essere essenzialmente suddivise in due categorie, estremamente legate le une alle altre:

(a) fonti che lo alimentano;

(b) fattori (ambientali e non) che favoriscono la crescita del fenomeno.

Tipologie di fonti che alimentano il randagismo

Si possono individuare in generale 4 potenziali fonti di provenienza dei cani ad alimentare il fenomeno del randagismo, il cui rapporto reciproco varia in funzione delle caratteristiche territoriali dell’area (più rurale o maggiormente urbana):

(I) cani legati alla pastorizia e liberi di vagare sul territorio, anche e soprattutto durante le ore notturne, a causa del mancato ricovero. Si tratta di cani padronali, utilizzati o meno come cani da lavoro e, in parte, sprovvisti di microchip e non sterilizzati, facendo sì che rappresentino un enorme bacino di reclutamento di cani randagi e inselvaticiti. La registrazione in Anagrafe canina imposta dalla legge tramite l’inoculazione di microchip, maggiormente diffusa in contesti urbani, rimane ancora decisamente parziale in ambito rurale, anche a fronte di un concetto più vago della “proprietà” dell’animale e delle abitudini di gestione degli stessi. Questa è la principale causa tra quelle che impediscono la riconsegna dell’animale una volta catturato e ne determinano la successiva permanenza in canile.

(II) cani legati all’attività venatoria, perduti o abbandonati a causa della loro scarsa “efficienza”. Soprattutto nella caccia al cinghiale in braccata, infatti, il rischio che uno o più cani della muta possano allontanarsi senza fare ritorno è abbastanza elevato; qualora i cani non siano dotati di microchip (o tatuaggio), la riconsegna al proprietario in caso di ritrovamento è estremamente difficile. Infine, occorre sottolineare l’uso più o meno diffuso tra i cacciatori di registrare tardivamente in Anagrafe canina (o non registrare del tutto) le nuove cucciolate, per poter scegliere quali siano gli animali più adatti allo scopo venatorio e liberarsi degli altri.

(III) cani abbandonati. L’abbandono scaturisce dalla mancanza di un atteggiamento di possesso responsabile da parte dei proprietari, violando quanto dettato dalla normativa vigente; la bassa percentuale di cani iscritti in anagrafe canina aumenta le possibilità di abbandonare un animale senza correre alcun rischio di essere rintracciati. A ciò si aggiunge spesso una pessima gestione delle cucciolate indesiderate, regalate o sopresse, ma per la maggior parte abbandonate; ciò è di nuovo legato a un mancato comportamento di possesso responsabile, oltre ad un ridotto numero di sterilizzazioni, anche e soprattutto in quegli animali che non vengano usati a fini riproduttivi.

(IV) la riproduzione non controllata dei cani vaganti (padronali, randagi e inselvatichiti), infine, alimenta ulteriormente il fenomeno con nuovi soggetti. Nel caso dei cani padronali vaganti e dei randagi, ciò è conseguenza di una mancata gestione corretta del cane all’origine, e quindi della mancata sterilizzazione degli stessi.

Fattori ambientali e non che favoriscono il randagismo

Allo stesso tempo vi sono dei fattori, quali le realtà socio-economiche e le condizioni di degrado ambientale, ma anche la mancata piena applicazione della normativa vigente, che favoriscono il randagismo canino e l’inselvatichimento; essi sono di seguito sintetizzati:

(I) abbondanza di cibo e/o presenza di discariche non/mal gestite: il facile accesso a risorse alimentari non solo determina il perpetrarsi del fenomeno del randagismo, ma addirittura tende ad incrementarlo. I cani randagi, benché privi di padrone e liberi di vagare sul territorio, tendono a mantenere una certa dipendenza dall’uomo, soprattutto a fini alimentari; pertanto, tendono a vivere in ambienti antropizzati, dove possono trovare i rifiuti di cui cibarsi, o, peggio ancora, rendersi responsabili di attacchi agli allevamenti ovi-caprini, con conseguente inasprimento dei conflitti per l’erronea attribuzione al lupo.

(II) carenze negli strumenti di controllo (legislazione, servizio di cattura, canili): una seria e costante attività di vigilanza, per quanto riguarda il rispetto delle norme nazionali e regionali per il controllo del randagismo, potrebbe rappresentare parte della soluzione al problema, soprattutto se orientata verso il controllo dell’iscrizione in anagrafe canina da parte degli organi preposti (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Guardie Zoofile, ASP, veterinari liberi professionisti ...). A tale proposito va sottolineato come i recenti tagli alle spese pubbliche abbiano costretto le Amministrazioni comunali a un taglio del personale: molti Comuni lamentano un numero estremamente ridotto di vigili urbani, non proporzionato all’estensione territoriale di propria competenza e del tutto inadeguato per il controllo di cui sopra. A ciò si aggiunge, per molti di essi, la mancanza di un referente per il randagismo canino (che abbia quindi competenze in materia), che si traduce in un frazionamento delle varie mansioni (recupero dei cani, stipula delle convenzioni, liquidazione delle fatture), senza alcun coordinamento. Al fine di ottenere un maggior controllo, risulta necessario che Polizie e Enti locali vengano adeguatamente formati, assieme a tutti quei soggetti che possano, a vario titolo, contribuire al contenimento del fenomeno. Allo stesso tempo, nonostante la normativa vigente imponga la prevenzione del randagismo sia a livello nazionale che regionale, le Amministrazioni Comunali raramente mostrano lungimiranza e capacità di programmazione, limitandosi nella maggior parte dei casi ad azioni di contenimento a breve o brevissimo termine, che si riducono di solito a semplici interventi di cattura e mantenimento in canile. Ciò anche in funzione dei tagli alla spesa pubblica di cui sopra, aggravati dagli elevati i costi di mantenimento degli animali nelle strutture pubbliche o convenzionate, sottraendo così fondi alla definizione e attuazione di un vero piano di prevenzione.

Per tutti questi motivi si ritiene, pertanto, necessario intervenire nuovamente sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, che disciplini:

- 1) gli strumenti che incentivino l’iscrizione all’anagrafe dei cani di proprietà;
- 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili;
- 3) l’istituzione ex novo di strutture di accoglienza intermedie come le case-famiglia per cani;
- 4) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari;

- 5) l’ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato;
- 6) sanzioni più severe per i trasgressori;
- 7) gli strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali.

Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi; per questo, oltre all’importante funzione dell’anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l’istituzione di case-famiglia per cani e il libretto d’identità per l’amico a quattro zampe. La proposta di istituire una struttura di accoglienza intermedia – una via di mezzo fra il canile e il semplice privato cittadino – denominata «casa famiglia per cani», nasce dall’esigenza di disincentivare il ricorso ai canili, in virtù anche del limite massimo di 200 cani a struttura, che la presente proposta di legge prevede. Occorre incentivare le adozioni e le case-famiglia per cani, che rappresentano la soluzione ideale sia in termini di flessibilità, perché si amplierebbero le possibilità allocative dei randagi senza però eccessivi vincoli per le famiglie ospitanti, sia in termini di economicità, perché si consentirebbe un enorme risparmio per lo Stato, che eviterebbe di gestire costosissimi canili, molto spesso veri e propri lager. Incentivando singoli e famiglie, con buoni sconto per i pasti e servizi veterinari gratuiti, ad adottare cani abbandonati, destinati ai canili, si ha il doppio vantaggio di favorire un maggior risparmio per lo Stato e di dare una risposta più efficace alla domanda di cura del randagio, che sarebbe inserito in un contesto più a dimensione di animale. Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha stabilito che «il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’articolo 727 del Codice penale». Inoltre, per la Cassazione, «se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate». L’ulteriore proposta di prevedere un documento d’identità all’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti e i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all’atto della registrazione e comunque dell’acquisto o adozione, nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l’acquisto emotivo.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne improvevoli utilizzi.

Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d’affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche.

Si stabilisce quali sono i soggetti preposti alla tutela e che dovranno interagire tra di loro: Regione, in primo luogo, ma anche Comuni singoli e associati, Aziende Sanitarie Provinciali, Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Si prevedono le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell’animale e il divieto di soppressione se non per circostanze eccezionali (grave malattia).

Il Capo IX introduce l’istituzione dell’Autorità per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone. Il capo predetto è composto dai seguenti articoli: art. 47 sulle finalità, composizione e organizzazione dell’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone“, art. 48 “Nomina del Presidente e dei componenti l’Autorità”, art. 49 “Cause di incompatibilità e revoca”, art. 50 “Compiti dell’Autorità”, art. 51 “Organizzazione e funzionamento dell’Autorità”, art. 52 “Missioni”.

Il Capo IX completa la normativa a tutela degli animali di affezione introducendo una figura essenziale per garantire l’attuazione delle norme esistenti in materia, a limitare la censurabile pratica dell’abbandono e a promuovere la diffusione di una cultura che porti ad una maggiore tutela di questi animali e ad una loro migliore convivenza con le persone.

In sintesi, una figura di garanzia a favore degli animali, che tuteli maggiormente, concretamente e quotidianamente diritti che già sono loro riconosciuti dalla nostra legislazione.

Nella proposta di emendamento si prevedono funzioni e competenze per l’istituenda Autorità regionale al fine di ottenere una più incisiva ricaduta a tutela degli animali, le modalità di intervento prevedono la costituzione di forum territoriali di contrasto al randagismo, comprendenti enti locali, guardie zoofile, forze dell’ordine, servizi veterinari delle aziende sanitarie e associazioni per la protezione degli animali nonché di campagne di formazione e sensibilizzazione rivolte in generale ai cittadini, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche.

La proposta prevede, altresì, che l’Autorità collabori con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per attuare attività di educazione e responsabilizzazione direttamente rivolte ai proprietari di animali e riguardanti obblighi e responsabilità di legge ed inoltre, incentivi le iniziative di pet therapy negli ospedali e nelle case di riposo per anziani. Da ultimo, vengono disciplinati l’organizzazione, la struttura nonché le missioni.

Occorre ricordare, infine, che la riduzione di fenomeni come randagismo, abbandoni, maltrattamenti, dipende fondamentalmente da atteggiamenti di natura culturale. In tale contesto, quindi, l’informazione e la comunicazione istituzionale assumono un ruolo cruciale. In particolare, le istituzioni educative potrebbero essere un veicolo fondamentale per favorire una sensibilità ed una attenzione maggiore su questi temi.

Sommario

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità ed oggetto

Art. 2 Definizioni

CAPO II Competenze

Art. 3 Competenze della Regione

Art. 4 Competenze

Art. 5 Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti

Art. 6 Controllo della popolazione canina

Art. 7 Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato

Art. 8 Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

Art. 9 Attività delle associazioni per la protezione degli animali

Art. 10 Rinuncia

Art. 11 Eutanasia

Art. 12 Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti

Art. 13 Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

Art. 14 Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione

CAPO III Tutela del benessere - criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

Art. 15 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione

Art. 16 Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali

Art. 17 Stallo di animali

Art. 18 Trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche

Art. 19 Criteri per il corretto addestramento degli animali d’affezione

Art. 20 Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d’affezione a scopo di commercio

Art. 21 Esposizione e vendita degli animali d’affezione

Art. 22 Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione

Art. 23 Libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 24 Spiagge e stabilimenti balneari

Art. 25 Norme di tutela igienica della collettività

Art. 26 Organi di Vigilanza

CAPO IV Norme generali sulla lotta al randagismo strutture di ricovero degli animali d’affezione

Art. 27 Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione

Art. 28 Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione

Art. 29 Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione

Art. 30 Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione

Art. 31 Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione

Art. 32 Strutture polifunzionali

Art. 33 Oasi felina

Art. 34 Registro

Art. 35 Canili sanitari

Art. 36 Canili rifugio ed oasi canine

CAPO V Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi

Art. 37 Cattura dei cani vaganti

Art. 38 Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio

CAPO VI Funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione

Art. 39 Identificazione degli animali d’affezione e iscrizione all’anagrafe

Art. 40 RegISTRAZIONI in anagrafe

Art. 41 Accredimento dei medici veterinari

Art. 42 Accesso all’anagrafe

Art. 43 Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe

CAPO VII Accesso di animali d’affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 44 Criteri di accesso

Art. 45 Condizioni minime per l’accesso degli animali

CAPO VIII Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 46 Cani di assistenza

CAPO IX Istituzione dell’Autorità Regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone

Art. 47 Finalità, composizione e organizzazione

Art. 48 Nomina del Presidente e dei componenti l’Autorità

Art. 49 Cause di incompatibilità e revoca

Art. 50 Compiti dell’Autorità

Art. 51 Organizzazione e funzionamento dell’Autorità

Art. 52 Missioni

CAPO X Sanzioni

Art. 53 Sanzioni amministrative

CAPO XI

Art. 54 Abrogazione

Art. 55 Norma finanziaria

Art. 56 Entrata in vigore

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale e la Regione Calabria ne sostiene le attività di cui all’articolo 4 della presente legge, attraverso l’erogazione di un contributo annuale, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio e dell’art. 52 per come indicato di seguito.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: Promozione del benessere degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e la finalità della proposta	//	//	0
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce le definizioni di soggetti e strutture	//	//	0
3	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze della Regione	//	//	0
4	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze dei Comuni e dell'Associazione di Comuni denominata "Città del Randagio". In particolare, l'art. 4 comma 3 illustra la norma finanziaria prevedendo, per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025 uno specifico stanziamento. La copertura finanziaria è assicurata tramite prelievo di 200.000 euro dalla Missione 20, Programma 03, capitolo U0700110101 del bilancio di previsione 2023-2025 e contestuale imputazione della medesima somma su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 13, Programma 07 (U13.07) del bilancio medesimo. Nello specifico le risorse in questione consentono il perseguimento delle finalità dell'articolo 4 comma 2 della presente legge e specificatamente: a) i Comuni e l'Associazione di cui sopra, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale, possono predisporre la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti della presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti; b) i Comuni e l'Associazione di cui sopra, possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di	C	P	200.000,00 annue e quindi per le tre annualità indicate dalla legge (2023,2024 e 2025) è pari ad euro 600.000,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

	<p>collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della re-immissione sul territorio e per l'adozione;</p> <p>c) i Comuni e l'Associazione di cui sopra, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, adottano tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;</p> <p>d) i Comuni e l'Associazione di cui sopra, provvedono all'apertura di uno sportello per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune e/o dell'Associazione di cui sopra con tutti i cani in adozione;</p> <p>e) i Comuni e l'Associazione di cui sopra, organizzano, anche congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione animale e gli educatori cinofili;</p> <p>f) i Comuni e l'Associazione di cui sopra attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione</p>			
5	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le funzioni dei veterinari liberi professionisti	//	//	0
6	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di controllo della popolazione canina	//	//	0

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

7	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le azioni da effettuare in caso di rinvenimento degli animali	//	//	0
8	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l’istituzione dell’Albo delle Associazioni protezionistiche	//	//	0
9	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività delle Associazioni protezionistiche	//	//	0
10	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di rinuncia	//	//	0
11	Norma a carattere ordinamentale che regola l’attività di eutanasia animale	//	//	0
12	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di recupero degli animali	//	//	0
13	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di protezione degli animali in stato di libertà	//	//	0
14	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di seppellimento degli animali	//	//	0
15	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le regole di detenzione degli animali	//	//	0
16	Norma a carattere ordinamentale che regola il numero massimo di possesso di animali	//	//	0
17	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di stallo	//	//	0
18	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di trasporto	//	//	0
19	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di addestramento	//	//	0
20	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di importazione	//	//	0
21	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di commercio degli animali	//	//	0
22	Norma a carattere ordinamentale che regola l’accesso degli animali nei parchi e negli spazi aperti	//	//	0
23	Norma a carattere ordinamentale che regola l’accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico	//	//	0
24	Norma a carattere ordinamentale che regola l’accesso degli animali negli stabilimenti balneari	//	//	0
25	Norma a carattere ordinamentale che regola la tutela igienica	//	//	0

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

26	Norma a carattere ordinamentale che individua gli organi di vigilanza	//	//	0
27	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di registrazione delle strutture adibite a ricovero	//	//	0
28	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce classificazione delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	0
29	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	0
30	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle unità adibite a ricovero animale	//	//	0
31	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	0
32	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture polifunzionali	//	//	0
33	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle oasi feline	//	//	0
34	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione del registro	//	//	0
35	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili sanitari	//	//	0
36	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili rifugio e delle oasi canine	//	//	0
37	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di cattura	//	//	0
38	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di affido	//	//	0
39	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità identificazione	//	//	0
40	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità iscrizione all'anagrafe canina	//	//	0
41	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità accreditamento dei medici veterinari	//	//	0
42	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di accesso all'anagrafe canina	//	//	0

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

43	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce ulteriori disposizioni in materia di anagrafe canina	//	//	0
44	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i criteri di accesso degli animali in strutture sociosanitarie	//	//	0
45	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti minimi di accesso degli animali in strutture sociosanitarie	//	//	0
46	Norma a carattere ordinamentale che regola la figura dei cani da assistenza	//	//	0
47	Norma a carattere ordinamentale che istituisce la figura dell'Autorità Regionale per i Diritti degli animali.	//	//	0
48	Norma a carattere ordinamentale che prevede la nomina del Presidente e dei Componenti dell'Autorità	//	//	0
49	Norma a carattere ordinamentale che prevede le cause di incompatibilità e revoca	//	//	0
50	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i compiti dell'Autorità	//	//	0
51	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'Organizzazione e funzionamento dell'Autorità	//	//	0
52	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le Missioni dell'Autorità. In particolare, l'art. 52 comma 1 illustra le spese di Missione nella quantificazione di spesa di 10.064,00 euro, alla stregua del trattamento economico di missione previsto per il difensore civico (dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4)	C	P	7.548,03 euro per l'annualità 2023 e 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025 è pari ad euro 27.676,03
53	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le Sanzioni di carattere Amministrativo	//	//	0
54	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'abrogazione di norme precedenti	//	//	0
55	Reca la norma a carattere finanziario	C	P	627.676,03 euro totali
56	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'entrata in vigore	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

In considerazione delle finalità della presente legge, la norma dispone la concessione di un finanziamento annuo nella misura massima di € 200.000 in favore dell'Associazione di Comuni denominata "Città del Randagio", sulla base di un programma annuale di attività, prevedendo il relativo stanziamento per triennio 2023-2025. Nello specifico è previsto il finanziamento per le finalità ed i compiti stabiliti dall'articolo 4 comma 2, tra cui la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti della presente legge e sulle modalità di attuazione, il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, per l'apertura di uno sportello per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente, per l'attuazione di percorsi formativi, informazione, divulgazione e sensibilizzazione, educazione scolastica ambientale, promozione e diffusione, organizzazione ed attuazione di strategie di comunicazione e per tutte quelle finalità volte al benessere animale ed alla prevenzione del randagismo di cui alla presente Legge.

Si precisa che l'articolo 51 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, senza oneri di bilancio. L'assenza di oneri è dovuta al ricorso alla dotazione strumentale e ai locali messi a disposizione del Consiglio regionale e alle risorse umane, presenti presso la struttura stessa, avvalendosi del personale di ruolo del Consiglio regionale, al quale non spetta nessuna indennità aggiuntiva, analogamente a quanto avviene per il Garante dei detenuti, per il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria. Per gli oneri di cui all'articolo 52, relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari a 10.064,00 euro, alla stregua del trattamento economico di missione previsto per il difensore civico, che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 66/2013 (L.R. 3/1996), la somma prevista per competenza è pari a 312.000,00 euro, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere è pari a 10.064,00 euro, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Presidente dell'Autorità o, alternativamente, al componente da questi delegato, non è superiore a 10.064,00 euro.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Missione 20, Programma 03 (U.20.03)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 20/20 Programma 03 capitolo U0700110101	7.548,03	10.064,00	10.064,00
Totale	207.548,03	210.064,00	210.064,00

**PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Calabria nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d’affezione quali patrimonio indispensabile dell’ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l’abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel regolamento (UE) 2016/429 (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) animale d’affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’attività antropica;
 - b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
 - c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l’osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;
 - d) anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
 - e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata “affidatario”, che ne diventa custode;
 - f) adozione: cessione definitiva di animali d’affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;

- g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell’animale d’affezione;
- h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;
- i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;
- j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
- k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d’affezione;
- l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell’alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;
- m) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli Albi nazionali dei Ministeri dell’Ambiente o della Salute e all’Albo regionale di cui all’articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- n) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;
- o) "strutture di ricovero": strutture pubbliche, private e polifunzionali;
- p) Città del Randagio: trattasi di misura regionale rivolta ad associazione di comuni e altri enti pubblici, con facoltà di convenzione o unione anche sotto forma societaria.

CAPO II **COMPETENZE**

Art. 3 *(Competenze della Regione)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:
 - a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
 - b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitario per il risanamento dei canili e gattili e l’istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;
 - c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;
 - d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;
 - e) la promozione delle attività di pet therapy;
 - f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all’Associazione di Comuni per l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;

- g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall’Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;
- h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4
(Competenze)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:
 - a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell’ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;
 - b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall’azienda sanitaria provinciale;
 - c) i comuni garantiscono la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti da soggetti privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l’ausilio della polizia locale e delle guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l’azione penale;
 - d) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;
 - e) l’assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;
 - f) i comuni, in caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, sotto le direttive delle autorità sanitarie dovranno adeguarsi ed attuare tutte le misure previste dalle vigenti ordinanze emanate dal Ministero della Salute attraverso propri decreti;
 - g) l’attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge:
 - a) i comuni e l’Associazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, predispongono la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;
 - b) i comuni e l’Associazione di cui all’articolo 2, comma, 1 lettera p), possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l’adozione;
 - c) i comuni e l’Associazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, adottano tutte le misure necessarie per l’adozione o l’affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
 - d) i comuni e l’Associazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), provvedono all’apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente

in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune e/o dell'Associazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), con tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) i comuni e l'Associazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione animale e gli educatori cinofili;

f) i comuni e l'Associazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera p) e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è concesso all'Associazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un contributo quantificato nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 5

(Funzioni dei Medici Veterinari liberi professionisti)

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);

b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;

c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi;

d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;

e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;

f) sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici, estirpazioni delle unghie, recisione delle corde vocali. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell'anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda sanitaria locale e all'ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento;

g) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento; invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6

(Controllo della popolazione canina)

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l’obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell’ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell’associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L’animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come “cane socievole, non pericoloso per l’incolumità pubblica” da un medico veterinario dipendente dall’azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell’affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l’associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l’ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.
4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, con le forze dell’ordine e le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell’anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 7

(Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato)

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvergono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l’animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all’identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all’anagrafe canina. L’identificazione e registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Prima della registrazione in Banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l’animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l’eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. Tale dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l’elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l’adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.
3. Qualora l’animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell’immediato a trasmetterla all’azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.
4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.
5. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvergono cucciolate o cani vaganti all’interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo.

Art. 8

(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. È istituito presso la Regione Calabria l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all’Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
 - a) copia dell’atto costitutivo redatto nelle forme di legge;

- b) copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l’elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell’ambiente come fine esclusivo;
- c) copia del bilancio;
- d) elenco dei soci dal quale risulti l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.

2. La Giunta Regionale dispone l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 281/1991, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 sexies e dell’articolo 727 del codice penale, comportano la cancellazione immediata dall’albo regionale.

Art. 9

(Attività delle associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:
 - a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
 - b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
 - c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
 - d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 8 della presente legge;
 - e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
 - f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;
 - g) promuovere le adozioni degli animali;
 - h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 8.
2. Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.
3. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l’accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 10
(Rinuncia)

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d’affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all’individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art. 11
(Eutanasia)

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all’animale.

Art. 12
(Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti)

1. Spetta alle amministrazioni comunali, all’Associazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al Servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero dei cani vaganti regolarmente iscritti all’anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.

Art. 13
(Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

1. I comuni e l’Associazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l’eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.
2. I comuni e l’Associazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), dopo avere individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione animale.
3. I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.

4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell’accudimento degli animali e dello stato igienico dell’area da loro occupata, denominato “referente” o “tutor” di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.
5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l’alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l’igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d’intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per “habitat di colonia felina” s’intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.
9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati all’anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art. 14

(Cimitero e seppellimento degli animali d’affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d’affezione o per l’installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l’azienda sanitaria provinciale, per come disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d’affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE 1069 del 2009.

CAPO III
TUTELA DEL BENESSERE
CRITERI PER LA CORRETTA GESTIONE, DETENZIONE E ADDESTRAMENTO
DEGLI ANIMALI

Art. 15

(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione)

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d’affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
 - a) fornire un ricovero adeguato;
 - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
 - c) assicurare la regolare pulizia dell’ambiente di vita;
 - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
 - e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
 - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
 - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
 - i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;
 - j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell’anagrafe regionale.
3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un’adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d’affezione deve avere un’adeguata formazione cinofila e un’adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d’affezione per l’allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. È vietato sull’intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.
7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’acattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
10. Il proprietario o detentore a qualunque titolo è responsabile sia in sede civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
11. In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, gli stessi dovranno essere riproposti e riapprovati, fermo restando il rispetto dell’igiene condominiale e della quiete dei condomini stessi.
12. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
13. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all’aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
14. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16

(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Il proprietario privato o conduttore può detenere cani e gatti nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s’intende un numero complessivo non superiore a dieci.
2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
3. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17
(Stallo di animali)

1. Ai fini della presente legge, per stallo s’intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all’anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 18
(Trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche)

1. Il trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche, avviene in osservanza del regolamento CE 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.
In particolare, il trasportatore:
 - a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un’adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

Art. 19
(Criteri per il corretto addestramento degli animali d’affezione)

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato ad oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L’addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all’animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. È fatto obbligo:
 - a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell’animale, nonché la posizione eretta;
 - b) di prevedere, all’interno di gabbie o box, aree in cui l’animale possa ripararsi dagli sguardi;
 - c) di prevedere un’areazione adeguata.
5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte interne o elettrici.
6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l’aggressività dell’animale.

Art. 20

(Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d’affezione a scopo di commercio)

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l’altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell’identificativo elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l’animale non è di origine italiana, le generalità dell’acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l’animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l’indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell’azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Sindaco del Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.

5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell’animale.
6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.
7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 21

(Esposizione e vendita degli animali d’affezione)

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.
2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno.
3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi.
4. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22

(Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione)

1. Agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l’obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d’accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all’ingresso. Il presente comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.
2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall’obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.
3. È vietato ai cani l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23

(Libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico)

1. È consentito il libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.
2. I gatti viaggiano all’interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all’accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
3. Il detentore che conduce animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24

(Spiagge e stabilimenti balneari)

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l’accesso degli animali di affezione.
2. L’accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all’accesso.
3. Le aree destinate all’accesso degli animali d’affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l’accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.
4. Al momento dell’accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:
 - a) certificato d’iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;
 - b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell’animale, l’assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;

- c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.
5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.
7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l’accesso può essere impedito e l’animale può essere allontanato.
8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell’applicazione delle norme sull’accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.
9. È vietato l’accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all’accesso degli stessi.

Art. 25

(Norme di tutela igienica della collettività)

1. Il proprietario o il detentore di un animale d’affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall’animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell’animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.
2. I comuni e l’Associazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), provvedono a individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26

(Organi di Vigilanza)

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.
2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della presente

legge è affidata, altresì, ai corpi di Polizia locale ed ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.

CAPO IV
NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO
STRUTTURE DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 27

(Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture di cui all’articolo 28, adibite a ricovero degli animali d’affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.
2. L’istanza di registrazione contiene:
 - a) le generalità della persona responsabile dell’attività, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) l’indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
 - c) l’indicazione delle specie e del numero di animali d’affezione che s’intende ricoverare;
 - d) l’indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.
3. All’istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d’uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica (ove fossero richieste) ed igienico- sanitaria.
4. L’istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:
 - a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l’attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;
 - b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;
 - c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura sia esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d’interdizione dell’attività.
5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versata alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.
6. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell’anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione, non è consentita l’introduzione di animali in alcuna struttura.
8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell’anagrafe degli animali da affezione assegnato dall’azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.
9. L’azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie, non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi limite, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che il fatto non costituisca reato.
10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.
11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Sindaco, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 28

(Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.
2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
 - b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico.

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:
- a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
 - b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall’autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l’osservazione volta all’accertamento delle condizioni fisiche;
 - c) altri animali d’affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.
5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d’affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
7. L’allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d’affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.
9. L’asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
10. L’oasi felina è una struttura all’aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 29

(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d’affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

- a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;
- b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;
- d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;
- e) la superficie delle aree all’aperto deve essere drenante e facile da pulire;
- f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
- g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
- h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un’adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l’ispezione degli animali;
- i) la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
- j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
- k) l’arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l’espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencate nella tabella 1 dell’allegato B alla presente legge.

Art. 30

(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencati nella Tabella 2 dell’allegato B alla presente legge.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla presente legge.
3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5 dell’allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla presente legge.

Art. 31

(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all’articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge.
2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge e che individua:
 - a) il responsabile della struttura;
 - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l’oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.
4. La gestione del canile rifugio e dell’oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall’Associazione dei Comuni, ad enti ed associazioni iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all’interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d’affezione, denominato “Operatore Animal Care”, figura regionale qualificata e certificata secondo il decreto dirigenziale Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 03/02/2022.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell’allegato B, tabella 6 della presente legge.
6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all’articolo 28 di:
 - a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
 - b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
 - c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h;
 - d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l’elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
 - e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

- f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
- g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
- h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all’ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
- i) consentire l’accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;
- j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;
- k) dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
- l) installare telecamere di video sorveglianza all’interno e all’esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32
(Strutture polifunzionali)

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d’affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l’uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all’articolo 31, comma 2.

Art. 33
(Oasi felina)

- 1. Nell’oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l’uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
- 2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All’interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.
- 3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
- 4. I requisiti strutturali dell’oasi felina sono i seguenti:
 - a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l’ingresso di altri animali;
 - b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

- c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
 - d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
 - e) lettieri in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
 - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
 - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
 - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
 - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
5. Nell'oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6. Il responsabile dell'oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

Art. 34
(Registro)

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
- a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
 - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.
2. Nei rifugi, l'identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.
3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l’origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35
(Canili sanitari)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all’articolo 1 del D.C.A. n. 67 del 06/03/2018 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria.

Art. 36
(Canili rifugio ed oasi canine)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all’articolo 1 del D.C.A. 06/03/2018, n. 67 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria.

CAPO V
PROCEDURE DI CATTURA E DI AFFIDO DEI CANI VAGANTI E CESSIONE
DEGLI ANIMALI OSPITATI NEI CANILI SANITARI O NEI RIFUGI

Art. 37
(Cattura dei cani vaganti)

1. I comuni e l’Associazione di cui alla lettera p) del primo comma dell’articolo 2 segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il professionista avvisa sempre il servizio veterinario o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.
4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l’animale, corredata da copia del documento d’identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.

5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l’ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all’azienda sanitaria provinciale ed al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all’articolo 38.
7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.
8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d’affezione.

Art. 38

(Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo si conclude con l’affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.
3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell’adozione.
4. L’animale può essere dato in affido già sterilizzato.
5. È vietato l’affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
7. L’affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:

- a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.lgs. 136/2022, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
- b) sottoscrizione nell’atto di affido dell’impegno dell’interessato a non affidare ad altri l’animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d’ingresso nel canile sanitario.

8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all’avente titolo del ritrovamento. L’affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.

9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all’allegato A alla presente Legge.

10. I comuni o l’Associazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 2, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione dello Stato, effettuano controlli a campione, nei canili sanitari o nei rifugi, per verificare il rispetto delle condizioni per l’affido di animali.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d’affezione.

12. In tutti i casi di affido temporaneo o di affido definitivo o di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all’allegato A), è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione.

CAPO VI

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 39

(Identificazione degli animali d’affezione e iscrizione all’anagrafe)

1. I Sindaci, in virtù dell’accordo di cui al comma 12 dell’articolo 38, sono responsabili dell’identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l’amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni o l’Associazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 2, dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell’articolo 8 possono richiedere l’adozione con

contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall’articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
- b) anagrafe degli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d’affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l’aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;
- c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d’affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;
- d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
- e) cessione: cambio di proprietà di un animale d’affezione;
- f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d’affezione, in ambito infra-regionale o all’estero;
- g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l’accesso all’anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All’anagrafe sono iscritti obbligatoriamente:

- a) tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All’anagrafe sono iscritti su base volontaria:

- a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
- b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell’espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell’identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l’identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell’anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L’iscrizione dell’animale in anagrafe è contestuale all’inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

7. L’iscrizione in anagrafe di un animale d’affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l’identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.
9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l’anagrafe degli animali d’affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40

(Registrazioni in anagrafe)

1. Nell’anagrafe degli animali d’affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:
 - a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
 - b) segnalamento dell’animale;
 - c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
 - d) luogo di detenzione;
 - e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell’animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
 - a) medici veterinari o operatori delle ASP;
 - b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
 - c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell’attualità dei dati presenti.
5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d’affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L’inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

Art. 41

(Accreditamento dei medici veterinari)

1. Ai fini dell’accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale.
2. L’accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all’assunzione dell’impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all’articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;
 - d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. L’accreditamento consente di operare sull’intero territorio regionale.
4. Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sospende l’accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale può revocare l’accreditamento.

Art. 42

(Accesso all’anagrafe)

1. L’accesso all’anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all’articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 43

(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l’identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell’anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L’iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall’estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell’animale, l’iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’anagrafe.

5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.

CAPO VII

ACCESSO DI ANIMALI D’AFFEZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

Art. 44 *(Criteri di accesso)*

1. L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l’introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45 *(Condizioni minime per l’accesso degli animali)*

1. Ai fini dell’accesso di cui all’articolo 44, i cani sono:
 - a) identificati e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;
 - b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all’ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:
 - a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell’animale;
 - b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d’iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d) pulire e spazzolare l’animale prima della visita;
 - e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f) osservare, in generale, la massima cura affinché l’animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

CAPO VIII
CRITERI PER RENDERE RICONOSCIBILI I CANI DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 46
(Cani di assistenza)

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d’assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall’International Guide Dog Federation (IGDF) o dall’Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l’idoneità del cane all’assistenza.
3. Al fine di facilitare l’accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l’idoneità del cane all’assistenza.
4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

CAPO IX
ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
D’AFFEZIONE E LA CORRETTA CONVIVENZA CON LE PERSONE

Art. 47
(Finalità, composizione e organizzazione)

1. È istituita l’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Articolo 48

(Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità)

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio Regionale elegge la nuova Autorità.

3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.

5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Articolo 49

(Cause di incompatibilità e revoca)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;

- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.
4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con consequenziale avvio della procedura di sostituzione.
6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.
7. Nei successivi 15 giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.
8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell'evento.
9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50

(Compiti dell'Autorità)

1. L'Autorità ha il compito di:
- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;

- b) segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
- c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell’A.S.P., alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;
- d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l’opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia nonché l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d’affezione;
- f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d’affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;
- g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d’affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
- h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;
- i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;
- l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;
- m) avviare, d’intesa con i servizi sanitari ed i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;
- n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;
- o) predisporre, annualmente, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali d’affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l’Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d’affezione.

Art. 51

(Organizzazione e funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.
2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 52

(Missioni)

1. Al Presidente e ai componenti l'Autorità, spettano il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X
SANZIONI

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;
 - b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;
 - c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3000,00 euro;
 - d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1500,00 euro;
 - e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

- f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;
 - g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3000,00 euro;
 - h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3000,00 euro;
 - i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1000,00 euro;
 - l) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all’iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera a) e dell’articolo 39, comma 8, e non provvede all’inoculazione del microchip identificativo di cui all’articolo 39, comma 6, della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.
2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all’articolo 26, comma 2.
3. La Regione Calabria è l’ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale “PagoPa”.

CAPO XI

Art. 54 *(Abrogazione)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata:
- a) la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55 *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli anni successivi si farà fronte con legge di stabilità regionale, nel limite delle risorse autonome disponibili. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 52, quantificati nel limite massimo di euro 7.548,03 per l’annualità 2023 e di euro 10.064,00 per le annualità 2024-2025, si provvede

con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 56
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO A
CONTRATTO DI AFFIDO PRESSO CANILE SANITARIO/RIFUGIO
(Art.38 comma 9)

Il giorno ___/___/___ alle ore ___ presso il CANILE SANITARIO/RIFUGIO _____

sito in _____, il sottoscritto _____

___ in qualità di responsabile del canile sanitario/rifugio, di seguito denominato “affidante” a seguito di richiesta, concede in affido al Sig/alla Sig.ra

o in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:

Nato/a _____ Prov _____ il ___ / ___ e residente a _____

Codice fiscale/P. IVA _____

N. telefono fisso _____ N. cellulare _____

e-mail Tipo _____ Documento di identità _____ N° _____

rilasciato a seguito denominato “affidatario” che accetta, il seguente animale:

SPECIE _____

RAZZA _____

SESSO M F

ETA’ _____

MANTELLO _____

COLORE _____

TATUAGGIO/MICROCHIP _____

REGISTRATO AL N° _____

DATA DI INGRESSO _____

STERILIZZATO SI NO

ANIMALE NON RITIRATO DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO SI NO

NOTE

Patti e condizioni

1. L’affidante si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell’animale fino a sessanta giorni dalla data di ricovero sopra riportata e cioè fino al giorno: ___/___/___ (sommare 60 giorni alla data del ricovero); di conseguenza, fino a tale data l’animale s’intende affidato temporaneamente in detenzione; trascorsa tale data, l’affido diviene definitivo e l’acquisizione

della proprietà avviene per effetto degli artt. 923 e 929 c.c. e comunque fatti salvi i diritti del legittimo proprietario in caso di smarrimento ai sensi dell’art. 927 c.c..

2. L’affidatario dichiara (barrare le voci che non interessano):

- che la custodia avverrà presso la propria residenza _____
- che la custodia avverrà in _____

Via _____ n.

- di essere a conoscenza che l’animale è di proprietà altrui e di essere consapevole che l’affidamento potrà avere carattere di temporaneità e che è a titolo gratuito. Si impegna alla restituzione dell’animale a seguito della richiesta delle autorità competenti entro i termini previsti dal codice civile.

3. L’affidatario s’impegna a non affidare a sua volta a terzi l’animale durante il periodo di affido temporaneo e a denunciare all’Anagrafe degli animali d’affezione entro quindici giorni dall’evento qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cambio di proprietà o cessione, decesso, cambio di residenza o luogo di detenzione ed entro sette giorni la scomparsa per furto o smarrimento.

4. L’affidatario s’impegna ad assicurare all’animale condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.

5. L’affidatario accetta di sostenere a proprio carico ogni onere derivante dalla custodia dell’animale e in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando l’affidante da ogni obbligo, anche per cause antecedenti al presente contratto.

6. L’affidatario s’impegna, nel caso in cui alla data del presente contratto l’animale non sia ancora sterilizzato, a provvedere alla sterilizzazione, da registrare nell’anagrafe, entro sessanta giorni dall’affido definitivo.

7. L’affidatario s’impegna a permettere a personale incaricato dall’affidante di verificare le condizioni di detenzione dell’animale.

8. L’affidatario s’impegna altresì, nel caso sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà dell’animale o pretende di avere diritti sullo stesso, a segnalare all’affidante la controversia.

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una delle quali è consegnata all’affidatario. A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole dal n° 1 al n° 8 contenute nel presente contratto.

Letto, approvato e firmato
data _____

L’affidatario _____ L’affidante _____

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (contestuale all’istanza: DPR 445/00, art. 46)
L’affidatario, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali.

Data _____

L’affidatario L’affidante

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

TABELLA 1 RIFERITA AD ARTICOLO 29 COMMA 2

ALLEGATO B

DOTAZIONI MINIME DELLE STRUTTURE ADIBITE A RICOVERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE	Canile sanitario	Rifugio	Struttura zoofila	Pensioni e allevamenti	Struttura Amatoriale	Struttura Commerciale	Asili
Box singoli chiusi, in modo da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati	X						
Gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione	X						
Box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta e un parchetto esterno		X	X	X	X		
Box/gabbie singole o multiple per gatti o altri animali, se previsti		X	X	X	X		
Box/gabbie singole o multiple per cani o gatti						X	
Box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento del numero degli animali autorizzati	X						
Box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati		X	X				
Box/gabbie singole per il ricovero temporaneo in caso di eventuali emergenze in numero pari a un box/gabbia ogni 5 animali ospitabili							X
Locale dotato delle attrezzature necessarie per le emergenze, le urgenze e gli interventi chirurgici o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria	X	X					
Ambiente infermeria			X	X			
Spazio dedicato alla gestione amministrativa	X	X	X	X			X
Spogliatoi per il personale	X	X					
Servizi igienici	X	X	X	X			X
Deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti		X	X	X		X	
Deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, ove è prevista la somministrazione di alimenti					X		X
Dispositivi e prodotti per il lavaggio e la disinfezione delle strutture	X	X	X	X		X	
Dispositivi appropriati per la pulizia e disinfezione delle attrezzature e degli eventuali mezzi o contenitori per il trasporto, con sistema di erogazione di acqua calda	X	X	X	X	X	X	X

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

Uno o più contenitori atti a garantire la conservazione delle carcasse mediante l'impiego del freddo, a tenuta stagna, facilmente lavabili e disinfettabili	X	X			X		
Una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani, di dimensioni indicate nella tabella 6 dell'allegato B		X	X	X			
Locale dove viene svolta l'attività di socializzazione pari a 5 metri quadrati per cane, non inferiore a 25 metri quadrati; il numero di cani, per locale, non supera i 10 soggetti							X

TABELLA 2 RIFERITA AD ARTICOLO 30 COMMA 1 ALLEGATO B

REQUISITI UNITA' DI RICOVERO	Canile sanitario	Rifugio	Struttura zoofila	Pensioni e allevamenti	Struttura Amatoriale	Struttura Commerciale	Asili
UNITA' DI RICOVERO PER CANI							
Box singoli chiusi di superficie minima coperta pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia, oppure 4 metri quadrati per cani di grossa taglia; parquetto esterno, se presente, dotato di tettoia di protezione anche parziale	X						
Box singoli o multipli con una parte chiusa ed un parquetto esterno con le superfici minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cucce individuali. Per esigenze particolari (es. cani particolarmente aggressivi, fattrici durante il puerperio, cani abituati in appartamento) una parte dei box può essere priva di parquetto esterno		X	X	X	X		
Il box deve avere un'altezza tale da consentire l'accesso al personale, di norma almeno due metri; le pareti divisorie tra i box devono avere un'altezza tale da evitare il contatto diretto tra i cani, di norma di almeno 1,50 m	X	X	X	X	X		
Parquetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio		X	X	X	X		
Gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 5 dell'allegato B; se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.						X	X
Giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevati da terra	X	X	X	X	X		
Cucce individuali, ove presenti, in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile		X	X	X	X		
Abbeveratoi, ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile	X	X	X	X	X	X	X
Recinzione perimetrale della struttura tale da impedire la fuga degli animali, o altro sistema equivalente	X	X	X	X	X		
GABBIE GATTI							
Gabbie singole con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di almeno 60 centimetri, adeguatamente riscaldate e separate per evitare il contatto tra animali, con possibilità di nascondersi	X						

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

Gabbie con una superficie minima di 1 mq (base) ed altezza di almeno 1 metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili dotate di piattaforma sopraelevata di almeno 0,25 mq per soggetto		X	X	X	X		
Gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 5 dell'allegato B; se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale delle gabbie deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.						X	X
UNITA' DI RICOVERO PER ISOLAMENTO/INFERMERIA							
Box di superficie minima coperta pari a 2,5 mq, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia, oppure 4 mq per cani di grossa taglia	X	X	X	X	X		
Pareti e porte completamente chiuse, facilmente lavabili e disinfettabili	X	X	X	X	X		
Porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale	X	X	X	X	X		
Parchetto esterno, se presente, dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno	X	X	X	X	X		
Adeguate sistema di riscaldamento	X	X	X	X	X		
Nel reparto riservato ai gatti, se presente, gabbie di superficie minima di 0,60 mq ed altezza di almeno 60 centimetri, dotate di lettieri e nettamente separate per evitare il contatto tra animali, con possibilità di nascondersi	X	X	X	X	X		

SEGUE TABELLA 2- ARTICOLO 30 COMMA 1

REQUISITI UNITA' DI RICOVERO	Canile sanitario	Rifugio	Struttura zoofila	Pensioni e allevamenti	Struttura Amatoriale	Struttura Commerciale	Asili
BOX GATTI		X	X	X	X		
Superfici minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B.		X	X	X	X		
Il box deve avere un'altezza tale da consentire l'accesso al personale, di norma almeno due metri		X	X	X	X		
Zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli, di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali		X	X	X	X		
Zona scoperta, se presente, dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali		X	X	X	X		

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

Abbeveratoi e ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile e in numero adeguato ai soggetti presenti al fine di evitare conflitti tra gli animali		X	X	X	X		
Lettiere in numero adeguato		X	X	X	X		

PROPOSTA DI LEGGE N. 98/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE E S. MANNARINO RECANTE:
“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Relatore: On. Pasqualina Straface -

TABELLA 3 RIFERITA AD ARTICOLO 31 COMMA 1

ALLEGATO B

REQUISITI GESTIONE	Canile sanitario	Rifugio	Struttura zoofila	Pensioni e allevamenti	Struttura Amatoriale	Struttura Commerciale	Asili
Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature	X	X	X	X	X	X	X
Approvvigionamento dei beni (es. mangimi, detersivi) ed eventuali servizi in convenzione	X	X	X	X	X	X	X
Assistenza veterinaria e gestione delle emergenze e urgenze	X	X	X	X	X	X	X
Responsabile sanitario	X	X	X				
Cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali nei canili sanitario e rifugi	X	X	X				
Aggiornamento anagrafe (registrazione ingressi, uscite)	X	X	X	X	X	X	
Registro carico scarico degli animali	X	X	X	X	X	X	
Registro presenze giornaliere degli animali							X
Registro eutanassie	X	X					
Governo giornaliero degli animali, con riguardo all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria, se prevista	X	X	X	X	X	X	X
Gestione amministrativa con archiviazione documenti sanitari (es. scheda clinica) e amministrativi (es. verbale cattura, trasferimento, affido, passaporto)	X	X	X	X	X	X	X
Gestione del personale dipendente e non (es. volontari, tirocinanti), con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione	X	X	X	X	X	X	
Gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari e sicurezza.	X	X	X	X	X	X	X
Gestione accesso alle associazioni di volontariato di cui all'art. 9		X					
Gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale (es. animali morti)	X	X	X	X	X	X	
Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	X	X	X	X	X	X	X

TABELLA 4 RIFERITA AD ARTICOLO 30 COMMA 2 E COMMA 3 ALLEGATO B

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER CANI				
Capienza prevista	Taglia cani	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq	Totale mq
1 cane	Piccola	1,0	2 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grande	2,0	3 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	

Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2 (*)	3,0
	Grande	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più a partire da 4	
Taglia Piccola: fino a 10 Kg. - Media da 11 a 30 Kg. - Grande: oltre 30 Kg.				

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER GATTO			
Capienza prevista	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq.	Tot mq.
Fino a 2 gatti	2,0	2,0	4,0
Per ogni gatto in più	0,5	1,0	1,5
In caso di box non dotati di parchetto esterno dovrà essere rispettata la superficie totale			

TABELLA 5 RIFERITA AD ARTICOLO 30 COMMA 3

ALLEGATO B

DIMENSIONI DELLE GABBIE PER LA DETENZIONE FINO A 30 GIORNI			
N° cani/gatti per gabbia	Peso in Kg.	Superficie gabbia mq.	Altezza gabbia cm
1	fino a 4	0,3	60
	Da 4 a 8	0,6	60
	Da 8 a 20	1,5	80
	Oltre i 20	2,5	120
2	fino a 4	0,6	60
	Da 4 a 8	1,0	60
	Da 8 a 20	2,5	80
	Oltre i 20	3,5	120
3	fino a 4	0,9	60
	Da 4 a 8	1,4	60
	Da 8 a 20	3,5	80
	Oltre i 20	4,6	120
4	fino a 4	1,2	60
	Da 4 a 8	1,7	60
	Da 8 a 20	4,1	80
	Oltre i 20	-	-
5	fino a 4	1,5	60
	Da 4 a 8	2	60
	Da 8 a 20	4,7	80
	Oltre i 20	-	-

TABELLA 6 RIFERITA AD ARTICOLO 31 COMMA 5

ALLEGATO B

DIMENSIONI MINIME AREA DI SGAMBATURA			
Taglia dei cani	Area mq.	Lato breve (metri)	Da aumentare per ogni cane aggiunto - mq
Piccola	8	2	2
Media	12	2,5	3
Grande	18	3	4,5
Taglia Piccola: fino a 10 Kg. - Media da 11 a 30 Kg. - Grande: oltre 30 Kg.			